



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

# CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE

*RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI*

*Con riferimento al DPCM 26/04/2020*

**6 MAGGIO 2020**





## **Sommario**

<b>DPCM 26 APRILE 2020.....</b>	<b>3</b>
<b>Allegato 1 - commercio al dettaglio consentito con possibile rilevanza per l'artigianato artistico.....</b>	<b>6</b>
<b>Allegato 3 - Codici ateco delle attività riaperte con riferimento all'artigianato artistico.....</b>	<b>6</b>
<b>Allegato 4 Misure igienico-sanitarie .....</b>	<b>9</b>
<b>Allegato 5 Misure per gli esercizi commerciali.....</b>	<b>10</b>
<b>Decreto inserimento restauratori beni culturali .....</b>	<b>11</b>
<b>D.P.C.M. 26 aprile 2020 TESTO INTEGRALE.....</b>	<b>12</b>

## DPCM 26 APRILE 2020

### D.P.C.M. 26 aprile 2020

**Ulteriori disposizioni attuative del *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.**

**Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.**

Da lunedì 4 maggio le prime riaperture: ripartiranno, tra gli altri, le imprese di costruzioni, le industrie manifatturiere, estrattiva, automobilistica, tessile e del vetro. Via libera anche alla fabbricazione dei mobili e al commercio all'ingrosso funzionale.

I datori di lavoro privati potranno continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, sempre tramite la procedura semplificata ed in assenza di accordi individuali. Si raccomanda, anche per la Pubblica Amministrazione, di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie. Per le attività professionali, inoltre, si raccomanda sempre il ricorso allo smart working ove possibile e l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio. Nei casi in cui non si possa rispettare la distanza di un metro, il Decreto stabilisce "l'adozione di strumenti di protezione individuale".

Per quanto riguarda la mobilità delle persone, si potrà tornare a muoversi da un Comune all'altro entro la stessa Regione per motivi di lavoro, salute o "necessità e urgenza". Tra le autorizzazioni previste dal Decreto, anche "gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie".

**Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

**Art. 2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali**

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'*art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, e dall'*art. 1 del presente decreto*; resta altresì fermo quanto previsto dall'*art. 1 del presente decreto* per le attività commerciali e i servizi professionali.

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

6. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

**Art. 10. Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020* e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto *decreto 10 aprile 2020*.

## Allegato 1 - commercio al dettaglio consentito con possibile rilevanza per l'artigianato artistico

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

## Allegato 3 - Codici ateco delle attività riaperte con riferimento all'artigianato artistico

### ATECO

13 INDUSTRIE TESSILI
13.30.00 finissaggio dei tessuti
13.99.90 lavorazione feltro
13.92.10 confezione biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
141110 Estrazione di pietre ornamentali
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16201 Attività dei maniscalchi
16.29.19 produzione complementi d'arredo
16.29.30 fabbricazione articoli in paglia e materiali da intreccio
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.29.00 fabbricazione di articoli in carta e cartone
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23192 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
2341 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
234100 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23702 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
237020 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
24 METALLURGIA
2441 Produzione di metalli preziosi

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	
25.11.00	fabbricazione strutture metalliche
25993	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
259930	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI	
2652	Fabbricazione di orologi
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI	
31.09.20	fabbricazione sedie e sedili
31.09.30	fabbricazione poltrone e divani
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	
321 FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE	
3211	Coniazione di monete
3212	Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi
32121	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32122	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
3213	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
321301	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi, esclusi quelli in metalli preziosi
321309	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
322 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
322000	Fabbricazione di strumenti musicali, compresi parti e accessori
32.99.90	fabbricazione di altri articoli
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	
331105	Riparazione e manutenzione di armi bianche

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	
461892	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
461896	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
461902	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46441	Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46442	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
4648	Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
46480	Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI	
63.99.00	ricerche archeologiche
74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	
749099	archeologi
900302	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE	
94122	Attività di associazioni professionali
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA	
95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria	
95.24.01	riparazione mobili e oggetti d'arredamento
9525	Riparazione di orologi e di gioielli
952901	Riparazione di strumenti musicali
95.29.09	riparazione di altri beni di consumo per uso personale



## Allegato 4 Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie

## Allegato 5 Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.



## Decreto inserimento restauratori beni culturali

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano **Patuanelli** ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto **Gualtieri** sono stati aggiornati gli allegati del DPCM del 26 aprile 2020.

A partire da domani potranno pertanto **riaprire** altre **attività commerciali e produttive** quali: il commercio al dettaglio di natanti e biciclette; il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; nonché le attività di conservazione e restauro di opere d'arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.

Il provvedimento è stato registrato in data odierna dalla Corte dei Conti e verrà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

[Testo del decreto – Modifiche al DPCM 26 aprile 2020](#)



**D.P.C.M. 26 aprile 2020 TESTO INTEGRALE.**

**Ulteriori disposizioni attuative del *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2020, n. 108.

Leggi il [Decreto](#)



**AGGIORNATO IL 6 MAGGIO 2020**

REDATTO IL 22 MARZO 2020

